

## Condizioni generali (CG) CombiRisk Business

Edizione 03.2015

### D0 Disposizioni comuni Assicurazione stabili

Alla polizza sono allegate unicamente le Condizioni generali valide per il contratto.

#### Indice

##### Copertura assicurativa

- D0.1 Esclusioni generali
- D0.2 Spese per la riduzione dei danni
- D0.3 Adeguamento automatico della somma assicurata

##### Sinistro

- D0.4 Obblighi in caso di sinistro
- D0.5 Valutazione del danno
- D0.6 Procedura peritale
- D0.7 Franchigia/limitazioni di prestazioni e somme
- D0.8 Sottoassicurazione
- D0.9 Rinuncia al computo della sottoassicurazione
- D0.10 Violazione degli obblighi di diligenza
- D0.11 Pagamento dell'indennizzo
- D0.12 Garanzia del credito reale
- D0.13 Prescrizione e perenzione

##### Disposizioni generali

- D0.14 Aggravamento e diminuzione del rischio
- D0.15 Doppia assicurazione e coassicurazione
- D0.16 Obblighi di diligenza
- D0.17 Luogo di notifica/polizze collettive
- D0.18 Basi contrattuali integrative
- D0.19 Definizioni

#### Copertura assicurativa

- D0.1 Esclusioni generali
  - D0.1.1 Non sono assicurati:
    - a) le prestazioni dei vigili del fuoco, della polizia o di altri organi tenuti al soccorso;
    - b) le cose, le spese e i proventi contro i rischi che sono o dovrebbero essere assicurati presso un istituto cantonale di assicurazione;
    - c) le cose, le spese e i proventi per i quali sia stata stipulata un'assicurazione separata. Questa clausola non è applicabile se l'assicurazione alla quale si fa riferimento contiene una clausola analoga;
    - d) danni
      - dovuti ad eventi bellici;
      - dovuti a violazione della neutralità;
      - dovuti a ricolazione, ribellione, insurrezione;
      - dovuti a disordini interni;
      - che, a prescindere dalla presenza e dalla concatenazione di altre cause, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
        - materiale radioattivo;
        - scissione o fusione nucleare;
        - contaminazione radioattiva;
        - rifiuti e combustibili nucleari;
        - ordigni esplosivi nucleari o qualsiasi arma nucleare;
- nonché alle misure adottate di conseguenza.
- La Società risponde soltanto se il contraente prova che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi;
- e) i danni riconducibili in modo diretto o indiretto a terremoti (=

scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse provocate dal cedimento di cavità create artificialmente;

- f) a prescindere dalla loro causa, i danni provocati dalle acque di bacini artificiali o altri impianti idrici;
  - g) a prescindere da eventuali concause, i danni riconducibili direttamente o indirettamente al terrorismo;
- D0.1.2 Valgono inoltre le esclusioni previste dalle Condizioni generali (CG) dei rami coassicurati dell'Assicurazione stabili (CG) e dalle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.
- D0.2 Spese per la riduzione dei danni
- D0.2.1 È previsto anche il rimborso delle spese per la riduzione dei danni;
- D0.2.2 Se, sommate all'indennizzo, superano la somma assicurata, tali spese vengono rimborsate soltanto per disposizione specifica della Società.
- D0.3 Adeguamento automatico della somma assicurata
- D0.3.1 Se specificamente pattuito, durante il periodo di validità del contratto, la somma assicurata e il premio vengono adeguati all'andamento dell'indice dei costi di costruzione alle normali scadenze premi annuali in base alle disposizioni che seguono;
- D0.3.2 Nei cantoni con assicurazione incendio privata per gli stabili, nonché nel Principato del Liechtenstein, il parametro di riferimento è l'Indice dei costi di costruzione della città di Zurigo; nel Canton Ginevra è l'«Indice genevois des prix de la construction de logements». In ogni caso fa fede l'ultima versione dell'indice pubblica-  
ta;
- D0.3.3 Nei cantoni con assicurazione incendio cantonale per gli stabili il parametro di riferimento è l'indice dei costi di costruzione ivi applicato, nella versione stabilita dalla suddetta assicurazione;
- D0.3.4 Le limitazioni delle somme contenute nelle Condizioni generali, nonché eventuali assicurazioni complementari restano invariate.

#### Sinistro

- D0.4 Obblighi in caso di sinistro
- D0.4.1 Se si verifica un evento assicurato, il contraente o l'aveute diritto è tenuto a
  - a) informare immediatamente la Società attraverso uno dei seguenti canali:
 

centralino telefonico attivo 24 ore su 24 per chiamate dalla Svizzera	0800 22 33 44
centralino telefonico attivo 24 ore su 24 per chiamate dall'estero	+41 43 311 99 11
Telefax	+41 58 358 40 40
Agenzia	vedi polizza
E-Mail	servizio.sinistri@allianz.ch
Internet	www.allianz.ch
  - b) comunicare per iscritto alla Società tutte le informazioni relative alla causa, all'entità e alle circostanze particolari del danno, permettendole di effettuare qualsiasi ricerca utile al riguardo;
  - c) produrre i dati necessari a motivare il proprio diritto di indennizzo e l'entità dell'obbligo di indennizzo e, su richiesta, presentare entro un termine adeguato una distinta firmata delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, provvista dell'indicazione del valore;
  - d) durante e dopo il sinistro, fare il possibile per conservare e salvare le cose assicurate, nonché per limitare il danno, attenendosi alle disposizioni della Società;
  - e) evitare di apportare alle cose danneggiate modifiche che possano ostacolare o impedire l'accertamento della causa o la stima del danno, salvo tali modifiche non vengano apportate allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico;

- D0.4.2 In caso di furto, nonché di danni causati da disordini interni e danneggiamenti dolosi, il contraente o l'avevte diritto deve inoltre
- avvisare tempestivamente la polizia, richiedere un'inchiesta ufficiale e non rimuovere o modificare le tracce dell'accaduto senza il consenso della polizia;
  - adottare, in base alle istruzioni della polizia o della Società eseguendo coscienza, tutte le misure finalizzate all'identificazione dell'autore del furto e al recupero della refurtiva;
  - informare tempestivamente la Società qualora vengano recuperate cose rubate o qualora gli pervengano notizie al riguardo.
- D0.5 Valutazione del danno
- D0.5.1 Tanto l'avevte diritto quanto la Società possono richiedere una stima immediata del danno;
- D0.5.2 L'avevte diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro;
- D0.5.3 La valutazione del danno viene effettuata dalle parti stesse, da un esperto che goda della fiducia di entrambe o mediante procedura peritale. Ciascuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale;
- D0.5.4 Se l'assicurazione è stata stipulata per conto terzi, il contraente e la Società valutano il danno insieme;
- D0.5.5 La Società non è obbligata a rilevare cose salvate o danneggiate.
- D0.5.6 In caso di danni causati da furto, l'avevte diritto deve restituire, tenendo conto di un eventuale deprezzamento, l'indennizzo che gli era stato versato per le cose recuperate o mettere queste ultime a disposizione della Società;
- D0.5.7 La Società può scegliere se far eseguire le riparazioni necessarie, corrispondere un risarcimento in natura oppure versare un indennizzo in contanti.
- D0.6 Procedura peritale
- D0.6.1 Per la procedura peritale valgono i seguenti principi:
- prima di procedere all'accertamento del danno, ciascuna delle parti nomina un perito mediante processo verbale o per iscritto; entrambi i periti eleggono a loro volta un arbitro in base alle stesse modalità. Se una delle parti tralascia di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ha ricevuto l'invito scritto in tal senso, la controparte può richiedere che tale perito sia nominato dal presidente del tribunale di prima istanza della località nella quale la polizza è valida per il suo ammontare principale. Lo stesso giudice dovrà inoltre nominare l'arbitro qualora i due periti non giungano ad un accordo sulla scelta della persona a cui affidare questo ruolo;
  - le persone non in possesso delle necessarie competenze oppure imparentate o altrimenti legate a una delle parti, possono essere ruscate in qualità di periti. Se il motivo di ruscazione viene contestato, la decisione spetta al giudice di cui alla lett. a. Qualora l'opposizione venga accolta, lo stesso giudice nomina il perito o l'arbitro;
  - i periti accertano il valore delle cose assicurate, salvate e danneggiate immediatamente prima e dopo il sinistro; per l'assicurazione del valore a nuovo deve essere determinato anche l'importo necessario per il nuovo acquisto delle cose. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro decide in merito ai punti controversi entro i limiti dei due accertamenti peritali;
  - gli accertamenti condotti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo non venga provato che essi divergono chiaramente e in misura considerevole dallo stato di fatto. L'onere della prova è a carico della parte che sostiene l'esistenza di dette divergenze;
  - ciascuna delle parti deve sostenere le spese del proprio perito e il 50 % di quelle dell'arbitro.
- D0.7 Franchigia/limitazioni di prestazioni e somme
- D0.7.1 L'avevte diritto deve farsi carico per ogni sinistro della franchigia convenuta nella polizza. Nell'assicurazione per i danni da eventi naturali vengono applicate le franchigie disciplinate nel capitolo "Assicurazione contro i danni causati dagli eventi naturali" dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS);
- D0.7.2 Nei casi per i quali le Condizioni generali o la polizza prevedono limitazioni delle prestazioni, si procede nel modo seguente:
- il danno viene calcolato ai sensi del contratto e della legge;
  - da tale importo viene dedotta la franchigia;
  - solo in seguito viene applicata la limitazione delle prestazioni.
- Per quel che riguarda l'assicurazione dei danni causati dagli eventi naturali, vengono applicate le disposizioni di legge.
- D0.7.3 Se le Condizioni generali contengono limitazioni delle somme, il diritto all'indennizzo per ogni sinistro sussiste una sola volta, anche se una simile copertura è prevista in diverse polizze;
- D0.7.4 Se non è stato concordato altrimenti, le somme assicurate non si riducono a seguito dell'erogazione di un indennizzo.
- D0.8 Sottoassicurazione
- D0.8.1 Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente fra somma assicurata e valore di risarcimento, ovvero fra somma assicurata e valore a nuovo qualora si tratti di un'assicurazione al valore a nuovo. Se è stato stabilito un indennizzo massimo, per il calcolo di un'eventuale sottoassicurazione è determinante la proporzione esistente fra il valore complessivo dichiarato e il valore di risarcimento;
- D0.8.2 L'indennizzo viene determinato separatamente per ciascuno stabile;
- D0.8.3 Nell'assicurazione a "primo rischio" il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma assicurata concordata, senza tener conto di un'eventuale sottoassicurazione.
- D0.9 Rinuncia al computo della sottoassicurazione
- D0.9.1 La somma assicurata viene determinata sulla base di una stima peritale;
- D0.9.2 Si rinuncia al computo della sottoassicurazione se
- è stato concordato l'adeguamento automatico della somma assicurata,
  - dall'ultima stima non sono stati realizzati edifici annessi o effettuati lavori di ristrutturazione ovvero investimenti che abbiano accresciuto il valore dell'oggetto o se prima del sinistro è stata inviata una notifica scritta con la richiesta di una nuova stima e
  - se la somma assicurata concordata non risulta inferiore alla stima dell'immobile oppure se una stima eccessivamente bassa non è riconducibile a cause imputabili al contraente;
- In caso di rinuncia al computo della sottoassicurazione, la Società ha diritto alla differenza fra il premio pagato e quello risultante dalla somma assicurata corretta per gli ultimi due anni di assicurazione, in ogni caso non anteriormente all'inizio del contratto.
- D0.10 Violazione degli obblighi di diligenza
- In caso di violazione con colpa degli obblighi di diligenza, delle prescrizioni di sicurezza contrattuali o di legge oppure di altri obblighi o qualora venga omessa con colpa una notifica di aggravamento del rischio, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione a quanto tale violazione ha influito sul verificarsi del sinistro o sull'entità del danno.
- D0.11 Pagamento dell'indennizzo
- D0.11.1 L'indennizzo è esigibile quattro settimane dopo che la Società ha ricevuto la documentazione necessaria per la stima del danno e della propria responsabilità. Trascorse quattro settimane dalla data del sinistro, può essere richiesto, a titolo d'acconto, l'importo minimo che deve essere corrisposto in base agli accertamenti effettuati;
- D0.11.2 L'obbligo di pagamento della Società viene differito finché l'indennizzo non può essere determinato o versato per cause imputabili al contraente o all'avevte diritto;
- D0.11.3 In particolare, il pagamento dell'indennizzo non è esigibile
- finché sussistono dubbi sul fatto che l'avevte diritto sia autorizzato a riscuotere il pagamento;
  - se, in seguito al sinistro, viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e il procedimento contro il contraente o l'avevte diritto non è ancora terminato;
- D0.11.4 A partire dal momento in cui è esigibile, l'indennizzo viene remunerato con un interesse superiore dell'1% al Libor della Banca Nazionale Svizzera.
- D0.12 Garanzia del credito reale
- D0.12.1 Nei confronti dei creditori pignorati il cui diritto di pegno sia stato registrato sul registro fondiario o che abbiano notificato per iscritto tale diritto alla Società e le cui pretese non siano coperte dal patrimonio del debitore, la Società risponde fino a concorrenza dell'indennizzo, anche quando l'avevte diritto perde totalmente o parzialmente il proprio diritto all'indennizzo;
- D0.12.2 Questa disposizione non è applicabile se il creditore pignoratizio stesso è l'avevte diritto o se ha provocato il danno intenzionalmente o per colpa grave.
- D0.13 Prescrizione e perenzione
- D0.13.1 Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono due anni dopo il verificarsi del fatto su cui si fonda l'obbligo alle prestazioni;

- D0.13.2 Le richieste di indennizzo respinte che non vengono fatte valere in via giudiziaria nei due anni successivi al sinistro si estinguono;
- D0.13.3 Nell'assicurazione per il rischio locativo la prescrizione ovvero la perenzione delle richieste di indennizzo subentra un anno dopo la scadenza del periodo di garanzia.

## Disposizioni generali

- D0.14 Aggravamento e diminuzione del rischio
- D0.14.1 Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per la valutazione del rischio, di cui le parti in sede di stipula del contratto abbiano accertato l'entità, deve essere tempestivamente notificato per iscritto alla Società;
- D0.14.2 In caso di aggravamento del rischio, la Società può esigere un relativo aumento del premio per il resto della durata contrattuale o disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, dando un preavviso di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente qualora non si pervenga a un accordo in merito all'aumento del premio. In entrambi i casi la Società ha diritto all'aumento del premio previsto dal tariffario dal momento in cui subentra l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto;
- D0.14.3 In caso di diminuzione del rischio, il premio viene ridotto della differenza fra il premio finora applicato e il premio corrispondente al rischio modificato in base al tariffario.
- D0.15 Doppia assicurazione e coassicurazione
- D0.15.1 Se per stabili e cose già assicurati il contraente stipula altre assicurazioni contro lo stesso rischio e per il medesimo periodo di tempo, egli deve darne immediata notifica alla Società. La Società ha il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica con preavviso di quattro settimane;
- D0.15.2 Se il contraente si è impegnato ad assumere una parte del danno, non può stipulare un'altra assicurazione per coprire tale parte. In caso contrario, l'indennizzo viene ridotto in misura tale che egli si assuma la parte di danno convenuta.
- D0.16 Obblighi di diligenza
- D0.16.1 Il contraente ha l'obbligo di usare la diligenza necessaria e, in particolare, di adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati;
- D0.16.2 Nell'assicurazione contro i danni d'acqua, il contraente deve innanzitutto mantenere in efficienza, a proprie spese, le condutture dell'acqua nonché le installazioni e gli apparecchi ad esse collegati, provvedere alla pulizia delle installazioni idrauliche intasate e adottare misure atte a impedire il congelamento dell'acqua;
- D0.16.3 Finché lo stabile o i locali restano inutilizzati, anche se solo temporaneamente, le condutture dell'acqua, le installazioni e gli apparecchi ad esse collegati devono essere svuotati, salvo il contraente non mantenga in esercizio l'impianto di riscaldamento sottoponendolo a un controllo adeguato;
- D0.16.4 Il contraente adotta le misure necessarie affinché, in caso di danno relativo ai sistemi di elaborazione dati, sia possibile ripristinare immediatamente dati e programmi necessari per l'elaborazione elettronica. Tali misure si sostanziano principalmente nella conservazione di copie dei dati e dei programmi in modo che queste non vadano distrutte insieme agli originali.
- D0.17 Luogo di notifica/polizze collettive
- D0.17.1 Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere indirizzate all'agenzia competente, alla rappresentanza indicata sull'ultima fattura premi o alla sede svizzera della Società. Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono essere recapitate prima della scadenza del termine;
- D0.17.2 Se una società ha l'incarico di gestire una polizza alla quale partecipano più società (polizze collettive), i premi da essa percepiti nonché le notifiche e le comunicazioni ad essa indirizzate valgono per tutte le società. Le dichiarazioni che le società partecipanti indirizzano al contraente o all'avente diritto vengono emesse dalla società cui è affidata la gestione;
- D0.17.3 Nell'ambito delle polizze collettive, ogni società risponde soltanto per la propria quota di competenza (non vige il principio del debito solidale).
- D0.18 Basi contrattuali integrative
- Valgono inoltre le disposizioni delle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni alla base del contratto.
- D0.19 Definizioni
- D0.19.1 Valore a nuovo degli stabili
- Il valore a nuovo corrisponde al valore di costruzione locale. Quest'ultimo comprende tutte le spese necessarie per ricostruire lo stesso stabile nel medesimo luogo (incluso l'onorario degli architetti),

previa deduzione degli eventuali danni preesistenti. Gli stessi criteri vengono utilizzati anche per la stima dei resti dello stabile;

### D0.19.2 Valore attuale degli stabili

Il valore attuale corrisponde al valore a nuovo meno il deprezzamento che l'immobile ha subito dall'edificazione in poi, previa deduzione degli eventuali danni preesistenti. Gli stessi criteri vengono utilizzati anche per la stima dei resti dello stabile;

### D0.19.3 Valore venale degli stabili

Il valore venale corrisponde all'importo che sarebbe stato corrisposto se lo stabile fosse stato alienato immediatamente prima del sinistro. A tal fine non viene tenuto conto del valore del terreno. Il ricavo può essere determinato anche dalla capitalizzazione del gettito delle locazioni che lo stabile origina annualmente;

### D0.19.4 Valore di demolizione degli stabili

Il valore di demolizione corrisponde al valore del materiale da costruzione al netto dei costi di smontaggio risparmiati;

### D0.19.5 Valore a nuovo di apparecchi e materiali

Tale valore corrisponde all'importo richiesto per il nuovo acquisto o la nuova fabbricazione (valore a nuovo) di apparecchi e materiali, inclusi i dazi doganali, le spese di trasporto e di installazione, nonché tutte le altre spese accessorie; in caso di danno parziale, il valore corrisponde al massimo all'importo delle spese di riparazione. Eventuali resti vengono considerati al valore attuale;

### D0.19.6 Danno parziale

a) In caso di assicurazione al valore a nuovo:

si parla di danno parziale se, al momento del sinistro, le spese per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata sono inferiori al loro valore a nuovo. Vengono rimborsate al massimo le spese di riparazione. Eventuali resti e danni preesistenti vengono considerati al valore a nuovo;

b) In caso di assicurazione al valore attuale:

si parla di danno parziale se, al momento del sinistro, le spese stimate per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata sono inferiori al loro valore attuale. Vengono rimborsate al massimo le spese di riparazione. Eventuali resti e danni preesistenti vengono considerati al valore attuale;

### D0.19.7 Danno totale

a) In caso di assicurazione al valore a nuovo:

si parla di danno totale se, al momento del sinistro, le spese stimate per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata superano il valore a nuovo;

b) In caso di assicurazione al valore attuale:

si parla di danno totale se, al momento del sinistro, le spese stimate per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata superano il valore attuale;

### D0.19.8 Valore assicurato

Il valore assicurato viene definito al momento della stipula dell'assicurazione. Vi rientrano anche eventuali modifiche apportate alla somma assicurata in qualsiasi momento della durata contrattuale. Il valore assicurato è determinante per stabilire la somma assicurata;

### D0.19.9 Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento viene definito al momento del sinistro. Tale valore è determinante per stabilire l'ammontare dell'indennizzo;

### D0.19.10 Disordini interni

Sono considerate tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi;

I disordini interni non rientrano nell'ambito del terrorismo;

### D0.19.11 Apparecchi e materiali

Si tratta di apparecchi e materiali che servono alla manutenzione o all'utilizzo degli stabili assicurati e delle aree che ne fanno parte (come tagliaerba, apparecchi per il giardinaggio, container e gasolio);

### D0.19.12 Stabili

Secondo i criteri tecnico-assicurativi, uno stabile è qualsiasi prodotto immobile dell'attività edile, comprese le sue componenti, che è coperto da un tetto, contiene locali utilizzabili ed è stato costruito come installazione permanente;

È considerata tale anche la costruzione grezza di uno stabile che soddisfi i requisiti sopra specificati. Il materiale da costruzione non ancora incorporato nello stabile è invece considerato un bene mobile;

La proprietà per piani è la quota di comproprietà di un terreno e di uno stabile che conferisce al comproprietario il diritto speciale di utilizzare in esclusiva determinate parti di uno stabile e di effettuar-

vi opere di ristrutturazione interna;

#### **Regolamentazione speciale**

Per quanto riguarda case e appartamenti si considerano inoltre parte dello stabile tutti gli oggetti che, secondo l'uso locale, costituiscono l'arredamento generale dello stabile e che appartengono al proprietario dello stesso, anche se possono essere asportati senza notevole perdita di valore o danni rilevanti all'edificio;

Nel caso di impianti industriali, artigianali e agricoli costituiti da costruzioni e installazioni inerenti l'esercizio dell'attività, l'assicurazione stabili si estende unicamente o prevalentemente agli impianti della struttura edile, ivi comprese le condutture per acqua, aria ed energia a partire dal generatore ovvero dall'ingresso nello stabile fino agli utenti (compresa la distribuzione centrale e secondaria). Le parti di impianto inerenti l'esercizio dell'attività, nonché le condutture di ogni genere che le collegano sono escluse dall'assicurazione stabili, indipendentemente dal modo in cui sono state installate. Fra queste rientrano, in particolare, le macchine (compresi i dispositivi di comando) e le installazioni, fondamenta incluse, che servono unicamente o prevalentemente all'esercizio dell'attività;

Le installazioni edili rese solidali allo stabile che siano state effettuate dal locatario o dall'affittuario devono essere assicurate dal locatario o dall'affittuario.

Esempi di componenti dello stabile:

Abbeveratoi automatici

Allarme e spegnimento di incendi, dispositivi di

Antenne (solo quelle appartenenti al proprietario dello stabile)

Ascensori

Aspiratori centrali (accessori inclusi)

Bascula (parte edile)

Bestiame, dispositivi per legare il

Boiler (esclusi quelli aziendali)

Camini (parte edile)

Cassette delle lettere (anche singole)

Celle frigorifere (parte edile)

Centrali elettriche (parte edile)

Ceppo delle campane

Cisterne, comprese le vasche (escluse quelle aziendali)

Collettori solari (collegati con lo stabile)

Condizionamento d'aria, impianti di (esclusi quelli aziendali)

Condotte forzate e a depressione

Controfinestre (anche sganciate)

Corpi luminosi, anche all'aperto\* (esclusi quelli aziendali, le lampadine e i tubi al neon)

Cucine di alberghi e ristoranti

Cucine, installazioni per\* (fornelli, dispense, frigoriferi, surgelatori, lavatrici di ogni genere, eccettuate quelle aziendali, ma comprese quelle di alberghi e ristoranti)

Decalcificazione dell'acqua, impianti di (esclusi quelli aziendali)

Depurazione dell'acqua, impianti di (parte edile)

Fornaci per mattoni e laterizi (parte edile)

Fosse per letame e colaticcio (collegate con lo stabile)

Gioco dei birilli (parte edile)

Impianti di essiccazione\* (parte edile)

Impianti di segnalazione antincendio

Impianti solari fotovoltaici (collegati con lo stabile)

Incenerimento rifiuti, impianti di (parte edile)

Installazioni sanitarie

Lavanderie\* (escluse quelle aziendali)

Linee elettriche (escluse quelle delle centrali elettriche)

Linee telefoniche

Macchine elettriche (appartenenti alle installazioni edili)

Moquettes\*

Parafulmini

Pavimenti, rivestimenti per\*

Pesa a ponte (parte edile)

Pitture decorative

Poligono di tiro (senza bersagli e installazioni di trasporto)

Pompe (per il riscaldamento dei locali o l'approvvigionamento dell'acqua)

Pompe di circolazione

Ponti elevatori per veicoli (parte edile)

Pozzi delle turbine

Pozzi e cantine per serbatoi

Protezione civile, impianti della (esclusi gli equipaggiamenti per la protezione civile\*)

Quadri di comando (esclusi quelli aziendali)

Riscaldamento, impianti di (esclusi quelli aziendali)

Scale mobili

Scritte pubblicitarie (incise, incastonate a muro o dipinte)

Serbatoi (parte edile)

Serbatoi, comprese le vasche (esclusi quelli aziendali)

Silos (parte edile)

Silos per foraggi (parte edile)

Sprinkler, impianti

Tende (compresa la stoffa)

Tende da sole/parasole (solo installazioni fissate in modo permanente allo stabile)

Ventilazione del fieno, installazioni per la (parte edile)

Ventilazione, impianti di (esclusi quelli aziendali)

Verniciatura a spruzzo, impianti per la (parte edile)

Vetrine, teche

Legenda: \* = Regolamentazione speciale per gli stabili residenziali ai sensi del paragrafo 4, dell' art. D0.19.12.

#### **D0.19.13 Costruzioni mobili**

Non sono considerate stabili le costruzioni mobili ovvero le costruzioni che non siano state erette con funzione di installazione permanente, come baracche di cantiere, capanni fissi, capannoni di mercato.

#### **D0.19.14 Installazioni edili**

L'assicurazione stabili si estende anche alle installazioni edili che, pur non essendo componenti dello stabile, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello stabile e sono state fissate o adattate in modo da non poter essere rimosse senza subire un notevole deprezzamento o causare un danno considerevole all'immobile.

Non rientrano nell'assicurazione stabili:

a) scavi di sbancamento, eduazione delle acque, opere di livellamento, riempimento e sistemazione esterna, lavori di consolidamento del terreno di fondazione;

b) beni mobili, installazioni inerenti l'esercizio;

c) d)costi accessori di costruzione.

Esempi di installazioni edili:

Acquasantiere

Affumicatori

Albi per affissioni

Allarme, dispositivi di

Altari

Altoparlanti

Apparecchi di intercomunicazione

Banchi

Banchi d'officina

Banchi di mescolta

Buffet

Cabine telefoniche

Camere blindate

Canaline per cavi

Cappe di estrazione per laboratori

Casseforti

Confessionali

Fonti battesimali

Guardaroba

Installazioni per il trattamento dell'acqua (escluse quelle aziendali)

Installazioni telefoniche per uso interno

Lavagne a muro

Palchi

Paraventi (se appartenenti al proprietario dello stabile)

Podi  
Pulpiti  
Rampe adattabili  
Recipienti (esclusi quelli aziendali)  
Sauna, impianti per  
Scaffali  
Scivoli per sacchi  
Sedie  
Sirene di allarme  
Supporti per botti  
Tabernacoli  
Tavoli da laboratorio  
Teche espositive  
Whirlpool

#### D0.19.15 Beni mobili

Sono considerati tali le merci e gli oggetti d'uso comune che non rientrano nella definizione di stabili.

Esempi di beni mobili:

Ammortizzatori  
Apparecchi telefonici e centrali telefoniche  
Armadi e tavoli per riscaldare  
Aspirapolvere, installazioni di -  
Aspirazione del fieno, installazioni per l' - (parte meccanica)  
Banchi di vendita e relativi elementi  
Bascula (parte meccanica)  
Bilance  
Binari (all'interno dello stabile e sull'area d'esercizio)  
Caldaie a vapore  
Caldaie elettriche (aziendali)  
Caldaie per formaggio  
Campane, con meccanismo di suoneria  
Cartelli pubblicitari  
Casse miscelatrici  
Cavi EED  
Centrali elettriche (parte meccanica)  
Compactus, installazioni di -  
Contatori  
Cucine, installazioni per (aziendali, ma senza le cucine negli alberghi e nei ristoranti)  
Cuoci-foraggio  
Elevatori e carica-fieno  
Elevatori per foraggio  
Epurazione delle acque (parte meccanica)  
Equipaggiamento per la protezione civile \*  
Essiccatoi, installazioni di (parte meccanica)  
Evacuazione del letame, installazioni per l' -  
Forge (parte meccanica)  
Forni di arroventamento  
Forni e stufe a scopo aziendale  
Forni fusori (cubilotto)  
Forni per la tempera  
Forni per mattoni e laterizi (parte meccanica)  
Fusione, impianti di -  
Gasometri  
Gioco dei birilli (parte meccanica)  
Graticci \*  
Gru, impianti di -, compresi i binari  
Impianti di orologeria (senza le condutture)  
Incenerimento dei rifiuti, impianti per l' - (parte meccanica)  
Macchine e turbine a vapore  
Macchine elettriche \* (aziendali)  
Macchine lavastoviglie \*  
Macchine per colaticcio e letame  
Mescolatrici

Molazze  
Motori (ad eccezione di quelli che servono per lo stabile o parti di esso)  
Mungitrici  
Organi  
Orologi da campanile  
Palmenti  
Pesa a ponte, bascula (parte meccanica)  
Piattaforme mobili  
Pompe (aziendali)  
Ponti elevatori per veicoli (parte meccanica)  
Posta pneumatica, installazioni per la -  
Presse  
Reclame luminosa  
Refrigerazione, impianti di - (parte meccanica)  
Scrematrici centrifughe  
Seghe a telaio  
Serbatoi (parte meccanica)  
Sili (parte meccanica)  
Sili per foraggio (parte mobile)  
Soffiatrici  
Supporti prismatici  
Torchetti per la frutta  
Trasmissioni  
Trasporti, impianti di -  
Trasporto di trucioli, installazioni di -  
Turbine  
Verniciatura a spruzzo (parte meccanica)  
Vetrine, installazioni mobili di -  
Legenda: \* = Regolamentazione speciale per gli edifici ad uso abitativo conformemente al cpv. 4 dell'art. D0.19.12.

#### D0.19.16 Installazioni edili

Sono considerate tali le installazioni edili poste all'esterno dello stabile assicurato, che non appartengono allo stesso ma che fanno parte del complesso, quali:

Alveari  
Aste per bandiere  
Bacini di depurazione  
Capanne da giardino  
Cisterne  
Collettori solari (non collegati con lo stabile)  
Condotte dell'acqua e dell'energia  
Fontane  
Fosse del letame  
Fosse e recipienti per colaticcio  
Impianti solari fotovoltaici (non collegati con lo stabile)  
Padiglioni  
Pergole  
Piscine, comprese installazioni e coperture  
Pollai  
Pompe di calore  
Pozzi di filtrazione  
Pozzi neri  
Rastrelliere per biciclette  
Recinzioni  
Recipienti  
Rimesse per attrezzi  
Rimesse per carri  
Scale  
Serbatoi comprese tubazioni e vasche (aziendali)  
Serre  
Silos  
Sonde e registri sotterranei  
Stalle per bestiame minuto

Tende da sole/parasole (installate in modo permanente)

Tettoie

Tinozze per torchi

Voliere

D0.19.17 Installazioni edili

Sono considerate tali le installazioni poste all'esterno dello stabile assicurato, prevalentemente esposte al rischio di danni causati dagli elementi naturali, come ad esempio

Canali

Fondamenta

Gallerie

Marciapiedi

Muri di sostegno

Passerelle di imbarcazioni e di altro tipo

Ponti

Portoni

Rampe

Terrazze

D0.19.18 Cose accessorie

In caso di dubbio esse condividono la sorte dell'oggetto principale.